



CITTÀ DI MAGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

5° Settore Urbanistica e Attività Produttive

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale N. 264 del 24-04-2024	Registro di Settore N. 8 del 24-04-2024
---	---

OGGETTO:	Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano di "Revisione e ripianificazione del Piano degli Insediamenti Produttivi vigente" del comune di Bagnolo del Salento. Provvedimento di verifica di esclusione del piano dalla VAS
-----------------	--

Autorità procedente: Il Servizio – Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento;

Il sottoscritto dott. ing. Francesco PANNA, quale Responsabile dell’Autorità Competente, giusta Autorizzazione del Segretario Generale del Comune di Maglie, dell’11/09/2023 e successiva Determinazione n.208 del 26.10.2023 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata.

PREMESSO CHE:

- ✓ il Comune di Bagnolo del Salento è dotato di Programma di Fabbricazione annesso al Regolamento Edilizio approvato con D.P.G.R. n° 11544/12 del 30/06/1970 e Variante al P. di F. approvata con Del. G.R. n° 7355 del 26/11/1979 e n° 3687 del 21/05/1980;
- ✓ con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 18.04.2009 è stato approvato il Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) previsto nel Pdf;
- ✓ con atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 07.02.2023 è stato conferito al Responsabile dell’U.T. dell’Ente di provvedere ad una revisione e ripianificazione del Piano per Insediamenti Produttivi per il potenziamento delle attività artigianali e commerciali insediabili nello stesso anche mediante la ridefinizione dei lotti;
- ✓ con Determina n. 43 del 15.03.2023 del Registro di Servizio è stato conferito dal Responsabile del Servizio incarico allo Studio Conversano s.r.l. da Alezio l’incarico di “Revisione e ripianificazione del Piano per Insediamenti Produttivi vigente”;
- ✓ che, ad evasione dell’incarico ricevuto, con nota PEC del 12.06.2023, il suddetto studio tecnico trasmetteva la proposta di Piano “**Revisione e ripianificazione del Piano degli Insediamenti Produttivi vigente**”, redatto ai sensi della L.R. n.20/2001 e s.m.i., approvata con D.G.C. n.73 del 03.08.2023 e composto dai seguenti elaborati:
 - 1) Stralcio del Pdf vigente;
 - 2a) PIP vigente – Zonizzazione;
 - 2b) PIP vigente – Stato di attuazione;
 - 2c) PIP vigente – Stato di attuazione su catastale;
 - 3a) PIP Variante - Planimetria generale su aerofotogrammetria;
 - 3b) PIP Variante - Zonizzazione con lotti edificatori;
 - 3c) PIP Variante – Zonizzazione con lotti edificatori su catastale;
 - 3d) PIP Variante - Planivolumetria;
 - A) PIP Variante - Relazione e stima dei costi;
 - B) PIP Variante - Norme Tecniche di Attuazione;
 - C) PIP Variante - Tabella con indici, lotti e superfici a standard;
 - D) PIP Variante – Relazione di verifica di compatibilità con il PPTR;
 - E) PIP Variante - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS: Rapporto Ambientale;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Bagnolo del Salento, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 18.04.2009, ha trovato completa attuazione con la realizzazione delle infrastrutture primarie e parte di quelle secondarie; si tratta quindi di un’area ben urbanizzata e localizzata alla periferia del contesto abitativo seppur a contenuta distanza dallo stesso.

In considerazione del fatto che ad oggi, a parte una sola azienda che occupa più lotti, tutti gli altri lotti, seppur assegnati, non sono ancora utilizzati, è sorta l’esigenza di procedere con:

- **l’implementazione degli usi consentiti.** Con la modifica all’articolo 12 della L.R. 20/2001 operata con la L.R. n.11/2022 il PIP avrebbe già la possibilità consentire oltre alla destinazione artigianale anche quella commerciale e direzionale senza procedere con una variante urbanistica ma, poiché le superfici a standard attuali essendo state dimensionate per attività artigianale sono inferiori rispetto a quelle richieste all’art.5 del D.M. 02.04.1968 n.1444

per le aree commerciali/direzionali, risulta necessario procedere con l'individuazione delle aree a standards mancanti;

- **una revisione della estensione dei lotti.** Lo scopo è quello di pianificare, oltre a come già previsto un loro possibile accorpamento, anche una loro suddivisione, anche in considerazione del fatto che le attività commerciali/direzionali hanno un fabbisogno dimensionale più contenuto rispetto a quelle artigianali.

Per questo motivo, al fine di consentire una maggiore flessibilità d'uso, prendendo atto della presenza nell'area dell'Ecocentro e dell'unica attività già avviata, è stata operata una revisione totale dei lotti e una implementazione delle superfici a standard, come riportato nella tabella seguente, in modo da consentire la potenziale destinazione ad attività commerciale/direzionale di tutti i previsti lotti edificabili.

LOTTE EDIFICATORI e SUPERFICI A STANDARD			
Lotto n°	Destinazione d'uso area	Superficie lotto [mq]	Superficie edificabile [mq]
1	D	520,00	250,00
2	D	520,00	250,00
3	D	1.060,00	500,00
4	D	1.060,00	500,00
5	D	2.670,00	Già edificato
6	D	520,00	250,00
7	D	520,00	250,00
8	D	800,00	445,00
9	D	800,00	445,00
10	D	520,00	250,00
11	D	450,00	190,00
12	D	490,00	220,00
13	D	490,00	220,00
14	D	520,00	250,00
15	D	450,00	190,00
16	D	490,00	220,00
17	D	490,00	220,00
18	D	520,00	250,00
19	D	450,00	190,00
20	D	440,00	180,00
21	D	520,00	250,00
22	D	450,00	190,00
23	D	440,00	180,00
24	Ecocentro	1.430,00	
		16.620,00	5.890,00 (80% = 4.712 mq)
	St.Parcheggi Pubblici	2.800,00	
	St. Verde Pubblico attr.	2.785,00	
	Totale Sup. Standard	5.585,00	> 4.712,00 mq
	Viabilità esistente	8.075,00	
	Viabilità di progetto	792,00	

	Totale viabilità	8.867,00	
	Superficie totale PIP	31.072,00	

Con la proposta di modifica del piano il numero di lotti è ora complessivamente di 24, uno dei quali con una superficie ridefinita destinato ad Ecocentro e con il lotto 5 che risulta edificato ed è la risultante dell'accorpamento di 3 lotti del PIP vigente; i nuovi lotti hanno una superficie variabile da 440 mq a 1.060 mq su cui sono previsti i seguenti indici e prescrizioni:

- lft : 2.0 mc/mq;
- lff : 3,74 mc/mq e comunque nei limiti volumetrici stabiliti per ogni lotto.
- H max = 10.50 m salvo opere speciali quali silos, ciminiera, ecc. funzionali alle attività
- Numero max di piani: 2
- Distanza dai confini min: 5 m
- Distanza tra fabbricati: 10 m
- è consentita la realizzazione di una unità abitativa per ogni intervento produttivo, commerciale, direzionale, destinata ad alloggio del titolare dell'Impresa o del custode, la cui superficie netta coperta non potrà eccedere i mq 100,00.
- lungo il perimetro del lotto devono essere piantumati alberi di alto fusto di varietà locale (quercia, leccio, alloro, ulivo, carrubo, ecc.) con un interasse non inferiore a 12 m; interasse che va ridotto a 10 m nella parte perimetrale dei lotti che contornano il perimetro esterno del PIP;
- almeno il 20% della superficie libera del lotto deve avere una pavimentazione con un coefficiente di permeabilità non inferiore al 20%.

I tipi edilizi previsti sono:

- i. insieme edilizio costituito da 1 unità di minimo intervento che deve avere ogni lato distante dai confini almeno 5 m;
- ii. insieme edilizio costituito da 2 unità di minimo intervento attestato su un lato;
- iii. l'insieme edilizio nel suo complesso deve avere ogni lato distante dai confini almeno 5 m;
- iv. insieme edilizio costituito da più unità minime d'intervento; le singole unità hanno uno o due lati in aderenza con l'unità adiacente mentre l'insieme edilizio nel suo complesso, ha ogni lato distante dai confini almeno 5 m.

e in cui sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- a) insediamenti artigianali e piccola industria;
- b) insediamenti commerciali e per la distribuzione;
- c) insediamenti direzionali tipo banche, assicurazioni, società fornitrici di servizi, centri di ricerca, uffici privati e studi professionali, centri di formazione, ecc.);
- d) Abitazione per la custodia.

Per quanto riguarda gli spazi pubblici, nel rispetto di quanto prescritto al 2° comma dell'art. 5 del D.L. 1444/68, la superficie destinata a parcheggio supera il 50% del totale, mentre le superfici rimanenti sono destinate a verde pubblico attrezzato. Per dare spazio alla maggiore superficie a standard dovuta al fatto di consentire anche attività commerciali/direzionali, l'area del comparto sita a sud, oltre la strada che delimita i lotti edificabili, è stata completamente destinata a superfici a servizi portando, in definitiva, la superficie a standard complessiva del Piano a mq 5.585, superiore a quella di 4.712,00 prevista per legge, della quale mq 2.800 è destinata a parcheggi pubblici e mq 2.750 a verde pubblico attrezzato.

La suddivisione dei lotti ha richiesto la previsione di un nuovo, seppur modesto, tratto stradale della lunghezza di circa m 72.00 e della superficie di circa mq 792.

- ✓ Ai fini dell'avvio della necessaria procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del presente piano, veniva individuato quale autorità competente, di cui all'art.4 della L.R. del 14.12.2012, il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Panna, giusta

Autorizzazione del Segretario Generale del Comune di Maglie dell'11/09/2023 e successiva Determinazione n.208 del 26.10.2023 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento;

- ✓ Pertanto, con Determinazione n.208 del 26.10.2023 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento, veniva dato avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per il "Piano per gli Insedimenti Produttivi (P.I.P.) - Revisione e ripianificazione del P.I.P. vigente" individuando, nel contempo, l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.44/2012;
- ✓ Il Responsabile del 2° Servizio Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento, in qualità di Autorità Procedente, in data 27/10/2023 Prot.n.3005, trasmetteva a questo Ufficio, Istanza di Verifica in adempimento del D.Lgs.152/2006 e art.8 L.R. n.44/2012 per l'intervento di cui all'oggetto, allegando la seguente documentazione in formato elettronico:

Piano per gli Insedimenti Produttivi (P.I.P.) - Revisione e ripianificazione del P.I.P. vigente			
n°	ELABORATO	REV.	SCALA
1	TAV.1 - Stralcio Programma di Fabbricazione vigente	00	1:2000
2	TAV. 2a - P.I.P. vigente – Zonizzazione;	00	1:500
3	TAV. 2b - P.I.P. vigente – Stato di attuazione	00	1:500
4	TAV. 2c - P.I.P. vigente – Stato di attuazione su catastale	00	1:500
5	TAV. 3a - P.I.P. Variante – Planimetria generale su aerofotogrammetria	00	1:500
6	TAV. 3b - P.I.P. Variante - Zonizzazione con lotti edificatori	00	1:500
7	TAV. 3c - P.I.P. Variante – Zonizzazione con lotti edificatori su catastale	00	1:500
8	TAV. 3d - P.I.P. Variante – Planivolumetria	00	1:500
9	TAV. 3e - P.I.P. Variante - Urbanizzazioni di progetto	00	1:500
10	ELAB. A - P.I.P. Variante – Relazione e stima dei costi	00	-
11	ELAB. B - P.I.P. Variante – Norme Tecniche di Attuazione	00	-
12	ELAB.C - P.I.P. Variante – Tabella con indici, lotti e superfici a standard	00	-
13	ELAB.D - P.I.P. Variante – Verifica di compatibilità di compatibilità al PPTR	00	-
14	ELAB. E - P.I.P. Variante – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS: Rapporto Ambientale Preliminare	00	-
15	Det n. 283 R.G. del 26/10/2023 di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012	00	

- ✓ con nota prot.n.30791 del 22/11/2023, l'Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al R.A.P. (pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Maglie all'indirizzo <http://www.comune.maglie.le.it>):
 - Regione Puglia - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale - Lecce
 - Regione Puglia - Sezione Urbanistica;
 - Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche;
 - Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
 - Regione Puglia - Sezione Vigilanza Ambientale;
 - Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative;
 - Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Regione Puglia - Sezione infrastrutture per la mobilità;
 - Regione Puglia - Sezione OO.PP. e Infrastrutture;
 - Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
 - Regione Puglia - Dipartimento Politiche Del Lavoro, Istruzione e Formazione;
 - Regione Puglia - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità;
 - ARPA Puglia - DAP LECCE;

- Autorità Idrica Pugliese;
 - Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Provincia di Lecce - Servizio Ambiente ed Energia e Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;
 - Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Edilizia Sismica;
 - Provincia di Lecce - Servizio Edilizia e Patrimonio;
 - Provincia di Lecce - Servizio Viabilità ed Espropri;
 - Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Servizi di Trasporto e Mobilità;
 - Acquedotto Pugliese SpA;
 - ASL Lecce;
 - Comune di Bagnolo del Salento - Il Servizio – Assetto del Territorio;
 - Commissione Locale per il Paesaggio c/o Unione dei Comuni Entroterra Idruntino;
- ✓ con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni;
- ✓ con nota AOO_184/PROT/12/12/2023/0004975 del 12/12/2023, acquisita al prot. del Comune di Maglie n.32452 del 12.12.2023, la **Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale – Dipartimento Mobilità** inviava il proprio contributo riportando che:

[...] per quanto di competenza, si richiamano le previsioni di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 1/2013, che di seguito, per pronta lettura, si riportano:

Articolo 13: Disposizioni particolari per i comuni

“4. I Comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni e attrezzati negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche per il deposito di biciclette.

5. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito attrezzato di biciclette in cortili o spazi comuni.”

Articolo 14: Finanziamenti degli interventi e delle azioni

“4. I finanziamenti regionali, sia quelli di bilancio autonomo sia quelli statali e/o dell'Unione europea da impiegare per la costruzione di nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti, sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda la realizzazione di una pista ciclabile adiacente. La suddetta pista si deve estendere per l'intero sviluppo dell'arteria stradale, compresi sovrappassi, sottopassi e rotatorie.

[...]

6. Le strade interessate dal presente articolo sono quelle classificate ai sensi delle lettere B, C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, e successive modifiche e integrazioni.”

Per quanto innanzi, codesto Comune, vorrà attenersi alla scrupolosa osservanza degli artt. 13 e 14 della L.R. n.1/2013, innanzi richiamati.”

- ✓ con nota AOO_064/PROT/13/12/2023/0022991 del 13/12/2023, acquisita al prot. del Comune di Maglie n.32639 del 14.12.2023, la **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture** inviava la seguente comunicazione:

“Come noto l'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 prevede che i Comuni devono richiedere competente parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Pertanto, al fine di dotare l'adottanda revisione e ripianificazione del P.I.P. del parere previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii., è necessario che codesta Amministrazione Comunale produca a questa Sezione, rigorosamente prima della delibera di adozione e secondo quanto previsto dall'allegato E paragrafo 12 alla D.G.R. n.1663/2022, la seguente documentazione:

1. formale istanza di parere di cui all'art.89 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.;
2. intero progetto di Piano;
3. relazione, che analizzi le condizioni geologiche e geomorfologiche del territorio interessato dalla revisione e ripianificazione dell'area P.I.P., redatta e firmata da professionista abilitato dalla quale si evinca che:

- a. *la definizione dell'azione sismica di progetto e l'individuazione della categoria di sottosuolo siano definite con misure eseguite in situ, sulle aree di interesse, della velocità di propagazione delle onde di taglio V_{seq} con indicazione della metodologia adottata, (RE.MI., MASW, SASW ecc.), così come indicato ai punti 3.2.2, 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17/01/2018;*
- b. *le trasformazioni del territorio, previste nello strumento urbanistico in adozione, siano compatibili con le condizioni geologiche e geomorfologiche dello stesso;*
- c. *ogni altro documento necessario ai sensi della precitata D.G.R. n.1663/2022.*

Si precisa che alla ricezione della documentazione di cui sopra verrà dato avvio al procedimento amministrativo volto al rilascio del parere ex art.89 D.P.R. n.380/01 e che rimane facoltà della scrivente Sezione richiedere eventuale documentazione integrativa."

- ✓ con nota AOO_145-20/12/2023/10558 del 20/12/2023, acquisita al prot. del Comune di Maglie n.33380 del 21.12.2023, la **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica** rappresentava che:
 - *"poiché l'area di intervento non è interessata da "Beni Paesaggistici" o "Ulteriori Contesti Paesaggistici", ai sensi del combinato disposto dell'art. 96.3 e del co.2) art. 7 della LR 20/2009 come modificato dall'art.1 della LR 19/2015, il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione del Piano in oggetto, ai sensi dell' art 96.1.d, è di competenza del Unione dei Comuni Entroterra Idruntino quale ente delegato al rilascio dei provvedimenti paesaggistici giusta DGR n. 841 del 23-03-2010."*
 - poiché l'art. 96 delle NTA del PPTR dispone la verifica e la coerenza della compatibilità dello strumento con:
 - a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
 - b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
 - c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida;
 - d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV
 in relazione alla compatibilità paesaggistica del PIP, ha ritenuto:
 1. che la "Relazione di verifica di compatibilità paesaggistica" *"debba essere integrata al fine di chiarire puntualmente come il PIP assicuri la compatibilità di cui ai punti a), b) e d) dell'art. 96 delle NTA del PPTR";*
 2. *"che il PIP debba individuare e disciplinare le invarianti paesaggistiche ed ecologiche al fine di assicurare l'attuazione della "Rete Ecologia Regionale" e del "Patto Città e Campagna". Nel merito la documentazione del PIP dovrà essere integrata con elaborati progettuali finalizzati a chiarire le modalità attuative dei richiamati progetti territoriali, indicando le relative invarianti paesaggistiche ed ecologiche (a es. fasce di mitigazione paesaggistica, filtri visivi aree verdi, filari alberati, ecc)";*
 3. *"che il progetto del PIP debba puntualmente chiarire, al fine della compatibilità con il PPTR, con adeguati elaborati grafici e un'adeguata disciplina attuativa (integrando le NTA del PIP) come lo stesso riesca ad assicurare il raggiungimento dei predetti obiettivi, atteso che gli artt. 8, 9, 10 delle NTA del PIP non risulterebbero assicurare il pieno raggiungimento dei suddetti obiettivi";*
 4. *"necessario prevedere adeguate fasce verdi di mitigazione paesaggistica in termini dimensionali (estensione e profondità) attorno ai lotti, con la previsione non solo di alberature ma con l'associazione di arbusti e siepi".*
- ✓ con nota AOO_089-21/12/2023/21730 del 21/12/2023, acquisita al prot. del Comune di Maglie n.33511 del 21.12.2023, la **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali** evidenziando che:

"la documentazione allegata alla nota di avvio della consultazione pubblica non risulta pertinente alla procedura tecnico amministrativa di cui alla L.R. 44/2012 e s.m.i., art. 8."

e conclude che

"occorre che, ai fini dell'avvio del procedimento, l'autorità procedente trasmetta agli uffici comunali dell'autorità competente, alla scrivente unitamente ad ogni altro soggetto competente in materia ambientale, agli enti territoriali interessati, il rapporto preliminare di verifica che comprenda:

 - a) *le informazioni generali sull'iter procedurale, soggetti coinvolti e consultazione, evidenziando le motivazioni per cui si decide l'applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano (art. 6 del D.lgs. 152/2006);*

- b) una descrizione del piano o programma (Informazioni generali del p/p e inquadramento normativo/pianificatorio), esplicitando gli elementi di innovazione rispetto al precedente piano, al fine di valutare, nell'ambito del procedimento in essere, le sole modifiche di piano;
- c) le caratteristiche delle aree che possono essere interessate dal Piano (ambito di influenza territoriale, aspetti ambientali e problemi ambientali);
- d) le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, il tutto secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006."

✓ con nota prot.n.151 del 11.01.2024, acquisita al prot. del Comune di Maglie n.954 del 11.01.2024, l'**Autorità Idrica Pugliese – Ente di Governo dell'Ambito Puglia**

preliminarmente evidenzia che:

"l'area oggetto d'intervento, risulta esterna alla perimetrazione dell'agglomerato di Maglie, così come indicato sia dal vigente Piano di Tutela della Acque (rif. Deliberazione Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009, nonché all'aggiornamento del PTA di cui alla DGR n. 1333/2019 e successiva DGR 1521/2022 e DCR 154/2023)."

e successivamente continua evidenziando ancora che:

"[...] secondo l'attuale Convenzione di Gestione vigente, le infrastrutture a servizio di aree di insediamento produttivo o ad uso agricolo (così come individuate dallo strumento urbanistico di codesta Amministrazione, solitamente tipizzare come D ed E) esulano dalla competenza di questa Autorità e, quindi, non potranno ricomprendersi nella perimetrazione degli agglomerati.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che, con riferimento al vigente PTA, per le utenze che impegnano meno di sei addetti, i cui reflui prodotti "presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche (...) i cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili" le stesse potranno allacciarsi alla rete fognaria e pertanto potrà essere istruita eventuale istanza di ripermimetrazione dell'agglomerato."

Si precisa, inoltre, a codesto Comune che le opere potranno eventualmente essere assunte in gestione allorquando le vie/strade interessate dalle stesse saranno acquisite al patrimonio comunale.

Pertanto, facendo seguito a quanto rappresentato, si rimandano alle fasi successive le eventuali valutazioni di competenza, nonché si resta in attesa di informazioni aggiuntive dall'Amministrazione Comunale e/o da AQP in merito al procedimento in oggetto."

✓ con nota prot.n.74381 12/02/2024, acquisita al prot. del Comune di Maglie n.3892 del 12.02.2024, la **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce** ha comunicato che:

"il sito in questione ricade all'esterno delle aree soggette alla tutela idrogeologica, art.1 d(RDL 3267/1923) e pertanto non verrà rilasciato parere."

✓ agli atti non risultano pervenuti ulteriori contributi dai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

✓ **IN RISCONTRO** ai contributi pervenuti, con nota ricevuta in data 06.02.2024 e acquisita al prot. del Comune di Maglie n.3380, **L'ENTE PROPONENTE/AUTORITÀ PROCEDENTE** ha evidenziato che:

A. In ordine al contributo del **DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI** di cui alla nota prot. A/00/21730 del 21.12.2023

- 1) *"la Tav E del progetto di "Revisione e ripianificazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi Vigente" è titolata "Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – R.A." poi esplicitato in Rapporto Ambientale Preliminare nell'elaborato;*
- 2) *Il paragrafo 1.2 "Procedura di VAS" del Rapporto Ambientale Preliminare fornisce dettagliate informazioni sull'iter procedurale con riferimento sia al D.Lgs 152/2006 sia alla L.R. 44/2012, su contenuti nei quali è specificato perché si ricorre nella fattispecie alla Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;*
- 3) *La puntuale descrizione del piano evidenziando che le modifiche sono solo di carattere planimetrico, [...], restando immutata l'area di intervento, con la sola variante limitata alla realizzazione di un nuovo tratto viario, per disimpegnare meglio l'accesso ai lotti, della lunghezza di circa 70 m, il tutto così descritto nella Relazione progettuale".*

B. In ordine al contributo del **DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio** di cui alla nota prot. A/00_145/10558 del 22.12.2023,

- dopo aver preso atto che come da NTA del PPTR (art. 96/.1.d) il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione del Piano in oggetto, è di competenza del Unione dei Comuni Entroterra Idruntino quale

ente delegato al rilascio dei provvedimenti paesaggistici giusta DGR n. 841 del 23-03-2010, dal quale “ha già provveduto [...] all’acquisizione del **parere favorevole di compatibilità paesaggistica**”;

- ha ritenuto opportuno sottolineare che “il riferimento progettuale sotto l’aspetto paesaggistico, trattandosi peraltro di una variante ad un’area esistente di estensione limitata, oltre che alla realizzazione di un breve tratto viario (circa 70 m), all’introduzione di destinazioni d’uso per attività commerciali e direzionali, sono le “Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” e, nell’ambito delle stesse, il punto A.4.2 inerente la “Riqualificazione delle aree produttive esistenti in APPEA””, i cui obiettivi generali, valendo a prescindere dalle dimensioni delle aree produttive (da quelle enormi come l’area dell’ILVA di Taranto a quelle di modeste dimensioni come nel caso di Bagnolo), vanno, ovviamente, tradotti per i singoli contesti in relazione alle caratteristiche degli stessi.

In particolare, ha sottolineato che per il PIP di Bagnolo, “si è migliorata la qualità e l’efficienza delle infrastrutture comuni con l’aumento delle superfici a verde e parcheggio dettate dall’introduzione delle nuove destinazioni d’uso e il contestuale contenimento delle superfici già destinate ad attività artigianali provvedendo così anche insieme alla riqualificazione e riconversione delle parti esistenti (da superfici a destinazione artigianale a superfici destinate al commercio e ad attività direzionale)”.

Successivamente ha elencato le Azioni specifiche che maggiormente interessano il PIP

- per la Viabilità (Punto B.1);
- per in Sistema insediativo (Punto B.2)
- in riferimento all’integrazione paesaggistica (Punto B.3);
- in merito ai materiali e rifiuti (Punto B.6);

per poi concludere condividendo il suggerimento degli uffici regionali volto complessivamente a provvedere a mitigare l’impatto paesaggistico specie in relazione al rapporto all’area PIP ed al suo intorno integrando l’art. 7 delle NTA dimezzando l’interesse delle previste alberature nei lotti perimetrali.

C. In ordine al contributo del **DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI, E INFRASTRUTTURE Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture** di cui alla nota prot. A/00_064/22991 del 13.12.2023, ha rappresentato che il parere di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. verrà richiesto prima della delibera di adozione/approvazione della variante al PIP vigente producendo in quell’occasione la documentazione di rito.

D. In ordine al contributo del **DIPARTIMENTO MOBILITÀ Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale** di cui alla nota prot. AOO_184/PROT/12/12/2023/0004975 del 12/12/2023, ha rappresentato che l’Unione dei Comuni Entrotterra Idruntino, cui il Comune di Bagnolo del Salento appartiene, nel corso dell’Anno 2023, ha conferito incarico per la redazione del PUMS del Territorio dell’Unione con il quale si provvederà “all’inserimento ed alla previsione/realizzazione nell’ambito del PIP di spazi comuni ed attrezzati per il deposito/stallo delle biciclette nonché alla previsione e alla realizzazione di una pista ciclabile a servizio del comparto di aree PIP”.

E. In ordine al contributo Prodotto da **AIP (Autorità Idrica Pugliese)**, di cui alla nota prot. n. 151 del 11.01.2024, prende atto di quanto evidenziato dalla stessa.

- ✓ nessuno dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno partecipato all’attività di scoping ha ritenuto controdedurre all’Autorità Procedente ed alla nota di “Riscontro note sui contributi pervenuti”;
- ✓ con nota prot.n.12645 del 22/04/2024, acquisita in pari data al prot. del Comune di Maglie n.10891, ben oltre il termine ultimo per la presentazione dei contributi fissato alla data del 23/12/2023, l’**Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale** ha comunicato che:

Riguardo le interferenze con il PAI non si evidenzia la presenza di elementi di vincolo e pertanto nulla osta alla realizzazione delle previsioni progettuali, avendo cura di osservare le seguenti indicazioni esecutive:

1. al netto delle aree interessate dai sedimenti edificatori, siano adottate soluzioni tecniche tese a mantenere l’attuale rapporto di permeabilità dei suoli;
2. le strade siano realizzate con tecnologie drenanti e sia previsto una rete di collegamento delle acque meteoriche che dovranno essere trattate e recapitate secondo la normativa vigente;

3. per ogni unità edilizia sia prevista la realizzazione di una cisterna di raccolta delle acque piovane da utilizzare per gli usi consentiti;
4. le nuove piantumazioni privilegino essenze autoctone e vengano utilizzate per ombreggiare viali e facciate esposte a sud.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento Regionale n.18/2013, di attuazione della L.R. n.44/2012, all'art.5 (Piani Urbanistici Comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS) prevede che i piani urbanistici comunali di nuova costruzione definiti alla lettera 5.1.b siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
- poiché il PdF del Comune di Bagnolo del Salento, di cui il piano in oggetto, di revisione e ripianificazione del PIP esistente, costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni, né per l'esclusione dalla VAS introdotta nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legge 13 maggio 2011, n°70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n°106), né per la semplificazione disposta all'art.6, comma 6.1 del R.R. n.18/2013. Di conseguenza il Piano di progetto è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.8 della L.R. n.44/2012;
- ai sensi dell'art.4 della L.R. n.44/2012, come novellato dalla Legge Regionale di Semplificazioni del 12 febbraio 2014, n.4, *"Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra"*.

ATTESO CHE, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Responsabile del 2° Servizio Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento – ing. Daniele ACCOTO;
- l'Autorità Competente è il Responsabile del 5° Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Maglie – ing. Francesco PANNA;
- il presente provvedimento di verifica, redatto dal Responsabile dell'Autorità Competente del Comune di Maglie, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo Pretorio del Comune di Bagnolo del Salento, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Bagnolo del Salento, ai sensi dell'art.8 comma 5 della L.R. n.44/2012. Il suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo ufficio, all'Autorità Procedente – il Responsabile del 2° Servizio Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento e al servizio VAS della Regione Puglia;

VISTO il *"Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - Revisione e ripianificazione del P.I.P. vigente"* del Comune di Bagnolo del Salento;

CONSIDERATO CHE

- ✓ i possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto, riguardano gli aspetti di seguito dettagliati:
 1. **patrimonio culturale e tutela archeologica preventiva:** Nessun impatto;
 2. **gestione ambientale sostenibile,** relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici legati all'incremento delle potenziali attività che si possono insediare), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art.34, comma 7 del d.lgs 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
 3. **qualità dell'ambiente urbano,** per quanto concerne:
 - a. clima acustico;
 - b. mobilità sostenibile;
 - c. emissioni atmosferiche inquinanti – aumento di combustione non industriale e traffico veicolare;
 - d. dotazione di aree destinate a verde pubblico
 4. **assetto territoriale,** con particolare riferimento:

- alla sottrazione di suoli agricoli: la superficie complessiva del piano non cambia rispetto a quella precedente;
- alle superfici impermeabilizzate: diminuiscono per via dell'aumento della superficie a standard;

5. **ciclo delle acque**, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela qualitativa dell'acquifero;

- ✓ sulla base di quanto rappresentato dai progettisti negli elaborati progettuali e alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione;

CONDIVISO quanto riportato dall'Autorità Procedente nella nota di riscontro alle note sui contributi pervenuti in riferimento al fatto che poiché il Piano in oggetto riguarda una variante ad un'area esistente, per di più di estensione limitata, il riferimento progettuale sotto l'aspetto paesaggistico sono le *"Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate"* ed, in particolare, il punto A.4.2, inerente la *"Riqualificazione delle aree produttive esistenti in APPEA"* ;

PRESO ATTO che le Azioni specifiche attuate dal Piano di "Revisione e ripianificazione del Piano degli Insediamenti Produttivi vigente" del Comune di Bagnolo del Salento, ed in grado di consentire la riconversione dell'area produttiva esistente in APPEA sono state individuate in quelle di seguito elencate:

B.1. TRASPORTI E MOBILITÀ, provvedendo:

- B.1.2.4: ad ottimizzare la circolazione all'interno dell'area, con la previsione di un nuovo, seppur modesto, tratto stradale della lunghezza di circa 72,00 ml, centrale rispetto agli assi principali, in grado di garantire la sicurezza mantenendo le strade a scorrimento veloce e pesante ai bordi dell'area;
- B.1.2.5: a relazionare la viabilità interna all'area in relazione agli spazi aperti prospicienti: parcheggi, accessi, percorsi, con la previsione di tre aree a parcheggi interni all'area per auto, in grado di agevolare la circolazione interna dell'area, senza interferire con il traffico veicolare;

B.2. SISTEMA INSEDIATIVO, provvedendo:

- B.2.1.5: ad individuare destinazioni d'uso insediabili per i nuovi impianti, il PIP ha già la possibilità, seppur solo teorica, di destinazione artigianale/commerciale ma con la revisione della estensione dei lotti che prevede la loro riduzione, si avvantaggia l'insediamento di attività commerciali, che hanno un fabbisogno dimensionale più contenuto;
- B.2.3.2: a prevedere attività di raccolta e gestione dei rifiuti speciali, con la presenza nell'area dell'Ecocentro.
- B.2.4.2: a stabilire la volumetria dell'edificato, come riportato nelle NTA e nelle relative tavole grafiche;
- B.2.4.3: ad utilizzare il cromatismo, prescrivendo che *"le pareti degli edifici dovranno essere tinteggiate con colori tenui tipici della tradizione locale e preferibilmente in bianco"*;
- B.2.4.5: ad utilizzare la vegetazione, prescrivendo che *"lungo il perimetro del lotto devono essere piantumati alberi di alto fusto di varietà locale (quercia, leccio, alloro, ulivo, carrubo, ecc.) con un interasse non inferiore a 12 m; tale interasse va ridotto a 6 m nella parte perimetrale dei lotti che contornano il perimetro esterno del PIP"*;
- B.2.6.2: a definire le caratteristiche delle recinzioni, prevedendo un disegno globale unitario con muretti in pietra locale a faccia vista, alto ml. 1,00 dal piano esterno del marciapiede, e sormontato da una ringhiera in ferro zincato sino ad un'altezza complessiva di ml. 1,50, sempre dal piano del marciapiede;

B.3. INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA, provvedendo

- B.3.2.1: a mitigare l'impatto percettivo delle zone industriali, con la previsione che *"lungo il perimetro del lotto devono essere piantumati alberi di alto fusto di varietà locale (quercia, leccio, alloro, ulivo, carrubo, ecc.) con un interasse non inferiore a 12 m; tale interasse va ridotto a 6 m nella parte perimetrale dei lotti che contornano il perimetro esterno del PIP"*;

- B.3.2.7: ad individuare un corretto accesso ai lotti, attraverso la previsione di un nuovo, seppur modesto, tratto stradale della lunghezza di circa 72,00 ml, centrale rispetto agli assi principali;
- B.3.3.3: ad utilizzare la vegetazione autoctona lungo il perimetro del lotto, *dove devono essere piantumati alberi di alto fusto di varietà locale (quercia, leccio, alloro, ulivo, carrubo, ecc.);*
- B.3.4.3: a massimizzare la dotazione di verde, garantendo la connessione con l'articolazione viaria e gli spazi aperti di pertinenza, diversificando l'uso di specie arboree;

B.6 MATERIALI E RIFIUTI, prevedendo:

- B.6.3.4: un impianto di raccolta, stoccaggio e gestione rifiuti tra le destinazioni d'uso;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti in materia ambientale, che il Piano di "**Revisione e ripianificazione del Piano degli Insediamenti Produttivi vigente**", non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici* (art.5, comma 1 lettera c del d.lgs 152/2006 e art.2, comma 1 ,lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere **escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e **a condizione che siano rispettati i termini di tutti i pareri resi dagli Enti consultati, di cui alle premesse e le seguenti prescrizioni, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di progetto anteriormente alla data di approvazione dello stesso;**

- in merito alle **infrastrutture per la mobilità**:
 - così come richiesto dalla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, ci si attenga alla scrupolosa osservanza degli artt. 13 e 14 della L.R. n.1/2013;
 - con riferimento ai parcheggi, siano individuati i posti auto per disabili e gli stessi siano di dimensioni secondo gli standard normativi assicurando, inoltre, l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche;
 - le strade siano realizzate con tecnologie drenanti e sia previsto una rete di collegamento delle acque meteoriche che dovranno essere trattate e recapitate secondo la normativa vigente;
- in merito agli aspetti **geologici**, idrogeologici e geomorfologici
 - prima della delibera di adozione sia acquisito il parere di cui all'art.89 del DPR 380/2001 secondo le modalità previste dall'allegato E paragrafo 12 della D.G.R. .1663/2022;
 - si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell'intorno delle erigende strutture, convogliando verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti;
 - si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce da scavo.
- in merito agli aspetti **paesaggistici**:
 - sia acquisito il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96.1.d da parte dell'ente delegato, l'Unione dei Comuni Entroterra Idruntino;
- coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di **tutela quali-quantitativa delle acque**:
 - "l'area oggetto d'intervento, risulta esterna alla perimetrazione dell'agglomerato di Maglie, così come indicato sia dal vigente Piano di Tutela delle Acque (DGR n.230 del 20/10/2009 e ss.aa) e pertanto, in base all'attuale Convenzione di Gestione, trattandosi di infrastruttura a servizio di aree di insediamento produttivo, esula dalla competenza dell'Autorità Idrica Pugliese e, quindi, non può essere ricompresa nella detta perimetrazione. Ciononostante, con riferimento al vigente PTA, le utenze che impegnano meno di sei addetti, i cui reflui prodotti "*presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche (...) i cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili*" possono allacciarsi alla rete fognaria e pertanto potrà essere necessario presentare eventuale istanza di ripermimetrazione dell'agglomerato."
Si precisa, inoltre, a codesto Comune che le opere potranno eventualmente essere assunte in gestione allorquando le vie/strade interessate dalle stesse saranno acquisite al patrimonio comunale. Pertanto, facendo seguito a quanto rappresentato, si rimandano alle fasi successive le eventuali valutazioni di competenza, nonché si resta in attesa di informazioni aggiuntive dall'Amministrazione Comunale e/o da AQP in merito al procedimento in oggetto."
 - si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 3.2.12 dell'allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;

- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;
 - si persegua il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n.26 del 09 dicembre 2013 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta per l’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
- in merito al **clima acustico**:
- vengano rispettati i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento urbanistico di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002);
- nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato**:
- la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree/arbustive), oltre negli spazi aperti dei singoli lotti sia garantita anche nelle aree standard e sia utilizzata per ombreggiare viali e facciate esposte a sud;
 - al netto delle aree interessate dai sedimi edificatori, siano adottate soluzioni tecniche tese a mantenere l’attuale rapporto di permeabilità dei suoli;
- nella fase attuativa degli interventi previsti nel Piano, oltre ad ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti **misure di mitigazione per le fasi di cantiere**:
- applicazione di soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e la salubrità dei cantieri, potenziando le operazioni di raccolta e di trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
 - relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo opportuna segnaletica e sistemi schermativi visivi;

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenza idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di **“Revisione e ripianificazione del Piano degli Insediamenti Produttivi vigente”** del comune di Bagnolo del Salento;
- non esonera l’autorità procedente/proponente dall’acquisizioni di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati;
- sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs n.152/2006;

VISTA la L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento Regionale n.18 del 9 ottobre 2013;

VISTE la nota di Autorizzazione del Segretario Generale del Comune di Maglie dell’11/09/2023 e la successiva Determinazione n.208 del 26.10.2023 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento;

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell’Autorità Competente

DETERMNA

5. **di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n.44/2012, il Piano “Revisione e ripianificazione del Piano degli Insediamenti Produttivi vigente” del comune di Bagnolo del Salento ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale n.18 del 09.10.2013 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino**

i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici del progetto anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;

6. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del **Piano "Revisione e ripianificazione del Piano degli Insediamenti Produttivi vigente"** del comune di Bagnolo del Salento;
 - non esonera l'autorità procedente/proponente dall'acquisizioni di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati;
 - sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
7. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Maglie, quale sede dell'Ufficio di VAS – Autorità Competente e del Comune di Bagnolo del Salento - 2° Servizio Assetto del Territorio – Autorità procedente;
9. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Autorità Procedente - 2° Servizio Assetto del Territorio del Comune di Bagnolo del Salento;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it) per quanto eventualmente di competenza.

Maglie, 24-04-2024

**Responsabile 5° SETTORE
Francesco Panna**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.